



QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



DISCIPLINARE DETERGENZA PULITA AIAB



SOMMARIO

1. Introduzione	2
2. SCOPO DEL DOCUMENTO	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI	4
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
5. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI	6
6. MATERIE PRIME	7
6.1 Materie prime vegetali	7
6.2 Materie prime di origine animale	7
6.3 Materie prime inorganiche	8
6.4 Materie prime di origine sintetica	8
6.5 Acqua	8
7. FORMULAZIONE DEI PRODOTTI	8
8. TRATTAMENTO DEL PRODOTTO FINITO	11
9. IMBALLAGGI	11
10. ETICHETTATURA	12
11. MARCHI	13
12. CONTROLLI E SANZIONI	14
12.1 Non conformità	14
12.2 Provvedimenti	14
12.3 Azioni correttive	15
13. ALTRI PRODOTTI AMMESSI	15
14. ALLEGATI	16

INTRODUZIONE

1.



La società dei consumi ha un forte impatto sull'ambiente. La portata di tale impatto dipende dalle scelte che ciascuno di noi consumatori fa per soddisfare i propri bisogni. Una scelta che può essere decisiva è quella di comprare prodotti il più possibile caratterizzati da un elevato livello di sostenibilità ambientale. La domanda del consumatore di prodotti rispettosi dell'ambiente rappresenta un potente stimolo per le imprese, che possono così riflettere su come rendere più ecocompatibili i loro prodotti, intensificare gli sforzi in materia di ambiente e migliorare le prestazioni lungo tutto il ciclo di vita dei propri prodotti e servizi. Per scegliere i prodotti a minore impatto ambientale, i consumatori devono disporre di informazioni accessibili, comprensibili, pertinenti e credibili sulla qualità ambientale dei prodotti stessi. Un'altra problematica importante è quella della sicurezza e salubrità dei prodotti che, in diversi casi, crea importanti costi sociali indiretti.

Disciplinare
Bio Eco Detergenza
Bio Eco Profumazione
Bio Eco Pet Care

CERTIFICAZIONE
PER I PRODOTTI
DETERGENTI

SCOPO DEL DOCUMENTO

2.

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti dei detergenti e di altri prodotti rientranti nel campo di applicazione al punto 4 del presente disciplinare che possono esibire in etichetta i riferimenti alla certificazione, di cui al successivo paragrafo 11, e per i quali viene concesso l'utilizzo degli appositi marchi.

AIAB, attraverso questo disciplinare, persegue i seguenti obiettivi:

favorire, nel campo dei profumatori ambiente, dei prodotti per la cura degli animali e della detergenza casa e comunità, l'utilizzo di prodotti ottenuti con materie prime, processi produttivi ed imballaggi caratterizzati da un basso impatto ambientale;

ottenere prodotti che rispettino la salute del consumatore;

promuovere l'utilizzo di materie prime naturali, provenienti da agricoltura biologica, non OGM e non sottoposte a radiazioni ionizzanti;

garantire l'assenza di microplastiche nelle formulazioni certificate.

TERMINI E DEFINIZIONI

3.

Operatore

Persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo.

Organismo di controllo

Ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni conformemente alle disposizioni del presente disciplinare.

Materia prima

Sostanza inclusa nella formulazione di un detergente.

Prodotto detergente

Qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detersivi possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.

Altri prodotti considerati detersivi sono:

- *preparazione ausiliaria per lavare* destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;
- *ammorbidente per tessuti* destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
- *preparazione per pulire* destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi ecc.);
- *altre preparazioni per pulire e lavare* destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;

come definito dal Regolamento (CE) n. 648/2004.

Tensioattivo

Qualsiasi sostanza organica e/o preparato utilizzato nei detersivi dotato di proprietà tensioattive. Consiste di uno o più gruppi idrofili e di uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire la diminuzione della tensione superficiale dell'acqua, la formazione di monostrati di spandimento o di assorbimento all'interfaccia acqua/aria, la formazione di emulsioni e/o di microemulsioni e/o la formazione di micelle e l'assorbimento alle interfacce acqua/solido, come definito dal Regolamento (CE) n. 648/2004.

Detergente biologico

Prodotto detergente rispondente ai requisiti del presente disciplinare.

Ecocompatibile

Che può accordarsi con le esigenze ecologiche, in quanto poco inquinante.

Dermocompatibile

Di prodotto che risulta ben tollerato dalla cute e dalle mucose.

Biodegradabilità

La scomposizione di un materiale in composti chimici semplici per azione di agenti naturali.

Agricoltura biologica

Metodo derivante o connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Organismo geneticamente modificato (OGM)

Un qualsiasi organismo cui si applica la definizione prevista dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1830/2003.

Radiazioni ionizzanti

Trattamento previsto dalla Direttiva 1999/2/CE.

CAMPO DI APPLICAZIONE

4.

Rientrano nel campo di applicazione del presente disciplinare i seguenti prodotti:

a. Detersivi (identificati dal logo Bio Eco Detergenza AIAB)

- Tutti i detersivi utilizzabili per il lavaggio a mano ed in lavastoviglie di stoviglie, attrezzature e altri utensili da cucina; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detersivi allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH ecc.);
- Prodotti detersivi destinati alle pulizie di pavimenti, pareti, soffitti e altre superfici dure come piani di lavoro, mobilio, installazioni ed attrezzature, automobili, mezzi semoventi, ecc.; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detersivi allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH ecc.);
- Detersivi per bucato in polvere, liquidi, o sotto altra forma per il lavaggio dei tessuti sia a mano che in lavatrice; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detersivi allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH ecc.);
- Prodotti detersivi destinati alle operazioni di pulizia e di rimozione dello sporco negli opifici artigianali, industriali ed agricoli, mense, comunità, uffici, fabbriche, alberghi, agriturismi, capannoni e stalle, ecc. ed ogni luogo chiuso deputato alla produzione, presenza e permanenza delle attività umane; prodotti semplici, sostanze naturali che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detersivi allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (profumazioni, ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH ecc.);
- Coadiuvanti, ingredienti, materie prime, ausiliari chimici, semplici sostanze naturali o di origine inorganica o prodotti autorizzati dal Regolamento (CE) n. 834/2007 che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza, anche se presidi medico chirurgici o che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detersivi allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH ecc.);
- Coadiuvanti, ingredienti, materie prime, ausiliari chimici, semplici sostanze naturali per la cura della casa, delle autovetture e delle piante.

b. Prodotti per la profumazione ambientale (identificati dal logo Bio Eco Profumazione)










c. Prodotti per la cura degli animali domestici (identificati dal logo Bio Eco Pet Care)

 Candele, incensi, profumatori ambiente, deodoranti.

Al fine di garantire una comunicazione trasparente al consumatore, nei documenti di certificazione sarà riportato il logo specifico per la categoria di prodotti certificati e le seguenti diciture, quando pertinenti:

BIO ECO DETERGENZA	BIO ECO PROFUMAZIONE	BIO ECO PET CARE
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI 5.

-  Regolamento (CE) n. 648/2004 – DETERGENTI e successivi aggiornamenti;
-  Regolamento (CE) n. 907/2006 – DETERGENTI e successivi aggiornamenti;
-  D.P.R. 6 febbraio 2009, n.21;
-  Regolamento Europeo (CE) n. 66/2010 – ECOLABEL e successivi aggiornamenti;
-  Decisioni della Commissione in particolare per il computo del VCDtox (Volume Critico di Diluizione);
-  Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
-  Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
-  Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP e successivi aggiornamenti;
-  Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH e successivi aggiornamenti.

MATERIE PRIME

6.

I prodotti certificati in conformità al presente disciplinare possono includere tra i propri componenti le seguenti materie prime:

PRODOTTI D'ORIGINE VEGETALE;
PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE;
PRODOTTI D'ORIGINE INORGANICA;
PRODOTTI DERIVANTI DA PROCESSI CHIMICI DI SINTESI;
ACQUA.

Ogni gruppo di materie prime deve rispettare le caratteristiche sotto indicate e rispettare le percentuali di composizione riportate al punto 7 del presente disciplinare.

In fase d'estrazione e purificazione sono da preferire processi di tipo fisico. Sono vietati l'irradiazione con raggi gamma o con raggi x a scopo conservativo.

6.1 Materie prime vegetali

Le materie prime vegetali, intese come piante o parti di esse, devono provenire preferibilmente da agricoltura biologica o raccolta spontanea certificata.

Il metodo di produzione biologico deve essere certificato in conformità al Reg. CE 834/2007 o a regolamenti a questo equivalenti, in alternativa la materia prima vegetale può essere certificata in conformità a standard privati riconosciuti dall'OdC equivalenti al presente disciplinare.

L'OdC di volta in volta potrà accettare materie prime che differiscono da quanto sopra riportato a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea documentazione.

Per ogni prodotto detergente certificato ai sensi del presente disciplinare deve essere utilizzata almeno una materia prima biologica certificata. In ogni caso sono escluse materie prime vegetali geneticamente modificate o irradiate con radiazioni ionizzanti.

Sono altresì escluse piante o parti di esse quando il loro utilizzo possa contribuire a porle a rischio di estinzione; è consentito l'uso di queste materie prime se provenienti da coltivazione.

6.2 Materie prime di origine animale

Le materie prime di origine animale devono essere certificate da agricoltura biologica in modo che sia efficacemente garantito il benessere dell'animale.

Il metodo di produzione biologico deve essere certificato in conformità al Reg. CE 834/2007 o a regolamenti a questo equivalenti, in alternativa la materia prima animale può essere certificata in conformità a standard privati riconosciuti dall'OdC equivalenti al presente disciplinare.

L'OdC di volta in volta potrà accettare materie prime non conformi a quanto sopra riportato a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea documentazione.

Non possono essere utilizzate materie prime di origine animale quando la produzione ne comporti la soppressione.

Sono ammesse materie prime ottenute da fermentazione.

6.3 Materie prime inorganiche

È ammesso l'impiego di reagenti acidi e basici di uso comune utilizzati nei processi di sintesi delle materie prime (acido cloridrico, solforico, nitrico, fosforico, soda, potassa ecc.).

6.4 Materie prime di origine sintetica

a. Tensioattivi – Emulsionanti

È richiesta la documentazione comprovante l'origine vegetale delle catene alchiliche utilizzate per i processi di sintesi.

b. Altri prodotti

Sono ammessi i prodotti, formulati nel rispetto dell'articolo 7 del presente disciplinare, per i quali non vi sono valide alternative di comprovata origine naturale disponibili sul mercato e di cui si sono valutate positivamente le caratteristiche di impatto sull'ambiente e sulla cute. L'OdC si riserva di approvare l'impiego di eventuali altri prodotti sulla base dei criteri adottati per quelli ammessi.

Non è ammesso l'utilizzo di microplastiche.

6.5 Acqua

Può essere utilizzata acqua potabile oppure acqua demineralizzata od osmotizzata.

FORMULAZIONE DEI PRODOTTI 7.

Per ogni prodotto deve essere indicata la formulazione quantitativa e qualitativa esatta e, in particolare, la precisa descrizione chimica degli ingredienti (identificati da CAS NUMBER), grado di purezza, tipo e percentuali delle impurezze presenti riportate sulle schede di sicurezza, il tutto stilato allo scopo di fornire adeguati strumenti di valutazione per la certificazione. In base alle caratteristiche della formulazione e delle materie prime inserite, dovranno essere fornite, dietro richiesta, le schede dati di sicurezza, le schede tecniche e i certificati di analisi degli ingredienti del prodotto oggetto della certificazione.

Per le categorie di prodotti di cui al paragrafo 4, punti a e b (detergenti e prodotti per la cura degli animali) il peso dell'impatto ambientale (tossicità per gli organismi acquatici) di ciascun ingrediente sarà valutato con il valore del VCD_{tox} , Volume Critico di Diluizione, che sarà calcolato con la seguente formula:

$$VCD_{tox} (\text{ingrediente } i) = \frac{\text{peso/lavaggio } (i) \times \text{fattore di carico } (i)}{\text{effetto a lungo termine } (i)} \times 1000$$

Il Valore Critico di Diluizione di un prodotto è costituito dalla somma dei VCD_{tox} di tutti gli ingredienti:

$$VCD_{tox} = \sum_i VCD_{tox} (\text{ingrediente } i)$$

Per le seguenti categorie di prodotti detergenti il valore ottenuto non dovrà essere superiore a:

DETERSIVI PER PIATTI A MANO – 3.500
SUPERFICI DURE (PAVIMENTI, PIANI DI LAVORO, ECC.) – 5.000
DETERSIVI LIQUIDI E POLVERI PER BUCATO A MANO E IN LAVATRICE – 200.000
DETERSIVI LIQUIDI E POLVERI PER LAVASTOVIGLIE – 20.000
VETRI – 1.500
PRODOTTI PER WC E ALTRI PRONTI ALL'USO – 10.000
AMMORBIDENTI – 3.000
PRODOTTI CASA – 10.000
PRODOTTI A RISCIAQUO PER LA CURA DEGLI ANIMALI – 1.000
PRODOTTI SENZA RISCIAQUO PER LA CURA DEGLI ANIMALI – 1.000

Nel calcolo del CDV_{tox} complessivo non si tiene conto degli oli essenziali e delle fragranze ottenute in conformità all'allegato I al presente disciplinare.

Questi valori potranno essere aggiornati in senso più restrittivo a seguito delle nuove possibilità di formulazione date dal progresso scientifico o tecnologico. Inoltre, nel caso di mancanza di dati si possono considerare i concetti del Read-Across per estrapolare dei dati validi e convincenti.

Nessun formulato potrà contenere ingredienti presenti in percentuale maggiore dello 0,01% (per i profumatori ambiente <0,15) in peso caratterizzati da Indicazioni di Pericolo (H) quali:

REGOLAMENTO 1272/2008/UE FRASI H

Canc.Cat.IA: H350

Canc.Cat.IB: H350

Canc.Cat.IA: H350i

Canc.Cat.IB: H350i

Canc.Cat.2: H351

Canc.Cat.IB: H340

Canc.Cat.2: H341

Ripr.Cat.IA: H360F

Ripr.Cat.IB: H360F

Ripr.Cat.IA: H360D

Ripr.Cat.IB: H360D

Canc.Cat.2: H361f

Canc.Cat.2: H361d

H400

H400 / H410

H411

EUH059

H362

Gli ingredienti non dovranno parimenti essere classificati come H334, tranne gli oli essenziali e le fragranze ottenute in conformità all'allegato I al presente disciplinare.

Le sostanze classificate come H317 non dovranno essere presenti in percentuale superiore allo 0,3% (0,6 per i profumatori ambiente), tranne gli oli essenziali e le fragranze ottenute in conformità all'allegato I al presente disciplinare.

Non sono ammesse sostanze che siano potenzialmente bioaccumulative. Una sostanza deve essere considerata bioaccumulativa se possiede un Fattore di Bioconcentrazione (BCF) > 100 o se il suo Coefficiente di Ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) > 3.

Sono ammesse dal disciplinare corrente, sostanze naturali bio-accumulabili presenti negli organismi come per esempio le vitamine.

Per il potenziale di bioaccumulo non si tiene conto degli oli essenziali biologici utilizzati e delle fragranze ottenute in conformità all'allegato I al presente disciplinare.

La biodegradabilità delle materie prime di origine organica - tensioattivi utilizzati dovrà essere documentata.

Il prodotto finito deve contenere almeno il 95%, in peso, di ingredienti d'origine naturale (incluso anche l'acqua) con almeno un ingrediente derivante da agricoltura biologica. Per le formulazioni in polvere o anidre (come formulati in pastiglie, ad esempio) tale requisito non è richiesto.

Per i tensioattivi e gli altri prodotti ottenuti da sintesi chimiche sarà necessario comprovare l'origine naturale delle materie prime che forniscono la catena di atomi di carbonio che contraddistingue tali molecole. Il carbonio organico utilizzato nella sintesi dei tensioattivi presenti nel prodotto finito dovrà essere di comprovata origine vegetale.

TRATTAMENTO DEL PRODOTTO FINITO 8.

Il prodotto finito non può essere irradiato.

Il finito non può essere testato sugli animali, ad eccezione dei prodotti Pet Care.

IMBALLAGGI 9.



Sono ammessi solo contenitori riciclabili e inerti; è fortemente consigliato l'utilizzo di materiali riciclati, del vetro e di monomateriali.

È vietato l'uso del PVC e della bachelite.

Si raccomanda di ridurre e se possibile evitare l'uso di imballaggi secondari.

Nella comunicazione al consumatore dovrà essere enfatizzato il riutilizzo del contenitore per le ricariche, dove previste, che dovranno essere messe in commercio unitamente al prodotto stesso.

Nel caso di prodotti che prevedono dosatori plurimateriale (es. contenente elementi metallici) è consigliato:

-  commercializzare tale articolo anche nella versione "ricarica";
-  invitare il consumatore, mediante visibili diciture in etichetta, al riutilizzo del contenitore. La presenza del metallo, infatti, impedisce un corretto riciclaggio.

Per favorire un corretto riciclaggio è consigliato utilizzare etichette dello stesso materiale del flacone.

ETICHETTATURA 10.

L'etichetta deve contenere, oltre alle indicazioni di legge, istruzioni chiare sul dosaggio e la funzionalità del prodotto, le informazioni sugli ingredienti e la dichiarazione degli ingredienti stessi in ordine decrescente di percentuale in peso e una riassuntiva spiegazione al consumatore.

L'etichetta deve inoltre contenere l'identificazione degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica mediante un richiamo esplicativo, dei marchi:



e facoltativamente il logo dell'OdC e la dicitura:

"Prodotto detergente, profumatore o prodotto pet care con ingredienti da agricoltura biologica".

Sull'etichetta delle formulazioni, ove si dimostri il non utilizzo di prodotti d'origine animale, si potrà riportare la seguente frase:

"Non contiene prodotti d'origine animale".

AIAB e/o l'OdC pubblicheranno, mediante il proprio sito internet, l'elenco dei prodotti certificati per consentire al consumatore un consumo consapevole.

MARCHI 11.

I marchi di seguito raffigurati possono essere posti, rispettivamente, sulle etichette dei prodotti detergenti, per la profumazione ambiente e per la cura degli animali domestici:



I marchi **Bio Eco Detergenza** / **Bio Eco Profumazione** / **Bio Eco Pet Care** possono essere applicati esclusivamente sulle etichette e sul materiale pubblicitario di prodotti che soddisfano i requisiti di questo disciplinare, previa autorizzazione da parte dell'OdC.

CONTROLLI E SANZIONI

12.

Il controllo del presente disciplinare è svolto da AIAB avvalendosi, mediante una concessione, di organismi di controllo accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi".

Nel caso in cui un OdC non rispetti i requisiti del presente disciplinare, AIAB si riserva il diritto di sospendere la concessione.

Nel caso in cui un operatore non rispetti i requisiti del presente disciplinare, l'OdC si riserva di non concedere, di revocare o di sospendere l'autorizzazione all'uso dei marchi Bio Eco Detergenza / Bio Eco Profumazione / Bio Eco Pet Care.

12.1 Non conformità

Nel caso in cui si evidenzi un mancato rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare da parte di un operatore, l'OdC provvede a comunicare la relativa non conformità.

Il presente disciplinare prevede due livelli di non conformità, graduati rispetto alla possibilità di incidere o meno sulla certificazione:

Irregolarità

Consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le irregolarità lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano carenze e le seconde mancanza dei requisiti prescritti.

Infrazione

Consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dal presente disciplinare, per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, ovvero per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore. In riferimento al principio della gradualità, le infrazioni lievi si distinguono da quelle importanti prevalentemente in quanto le prime comportano reversibilità della situazione determinatasi.

12.2 Provvedimenti

Nell'ambito delle due categorie di non conformità, in base al livello di gravità ed al criterio della gradualità, vengono applicati i seguenti provvedimenti: richiamo, soppressione delle indicazioni di conformità, sospensione della certificazione ed esclusione dell'operatore.

12.3 Azioni correttive

Qualora a carico dell'operatore sottoposto a controllo vengano rilevate non conformità alle norme stabilite, egli dovrà attuare le necessarie azioni correttive nei tempi e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti, comunicandone tempestivamente l'attuazione.

ALTRI PRODOTTI AMMESSI

13.

Conservanti:

acido benzoico e suoi derivati,
fenossietanolo,
acido sorbico e suoi derivati,
sodio deidroacetato.

Conservanti particolari per ambienti a pH superiore a 9:

alcol diclorobenzilico,
alcol feniletilico,
timolo.

Altre sostanze:

TAED solo per polveri,
urea,
acido maleico e acido malico.

Sostanze innovative di sicura affidabilità, approvate dall'OdC.

ALLEGATI

14.

Allegato I – Lista delle sostanze non ammesse e/o limitate nei profumi conformi al disciplinare Detergenza Pulita AIAB

Le sostanze non riportate nell'allegato che si vengono ad aggiungere dovranno essere sottoposte alla valutazione specifica dell'OdC.

AIAB si riserva di aggiornare l'allegato in base al progresso tecnico.



QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

INFO E CONTATTI

Villa Parigini, Loc. Basciano
53035 Monteriggioni (Siena)

T +39 0577 327234 | **F** +39 0577 329907 | **E** lettera@qcsrl.it

WWW.QCSRL.IT